

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 11 del 19 Luglio 2011.

Il giorno 19 Luglio 2011, alle ore 17:00, giusta convocazione del 15/07/2011, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi e del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore.

E' assente giustificato il Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Raffaele Amodio, i Componenti Dott. Luciano Latartara e Dott. Cataldo Ruta.

E' assente giustificato il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia e il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno odierno.

Comunicazioni del Presidente: Il Presidente all'inizio dei lavori, in considerazione delle assenze giustificate del consigliere Avv. Moretti, del dott. Latartara, del dott. Ruta e del dott. Amodio, tutti componenti il Collegio sindacale, manifesta ai presenti l'opportunità di rinviare gli argomenti posti ai n. 11, 13 e 16 dell'O.d.G. Il Consiglio approva. Successivamente il Presidente informa che è pervenuta una proposta da parte della società Bredamenarinibus inerente la possibilità d'acquisto di veicoli usati, immatricolati nel 2001, i cui costi unitari sono superiori a quelli sostenuti per l'acquisto dei bus usati dalla società CTM di Cagliari. Il Consiglio, tenuto conto della opportunità di proseguire nelle azioni finalizzate a consolidare il parco rotabile, dà mandato al Presidente medesimo per la ricerca di una soluzione che consenta il raggiungimento di tale obiettivo

Punto 1: **RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 16/06/2011.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economiche;

- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 251 del 07/06/2011 a registrazione di prima nota n° 290 del 16/06/2011, per complessivi € 9.927,74;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 9.927,74, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 68 del registro.

Punto 2: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 07/07/2011.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da

registrazione di prima nota n° 291 del 17/06/2011 a registrazione di prima nota n° 326 del 07/07/2011, per complessivi € 7.736,31;

- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 2)** Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 7.736,31, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 69 del registro.

Punto 3: RICORSO DEL DIPENDENTE SIG. NICOLA GRANIO. DECISIONI CONSEQUENZIALI.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

— Con ricorso notificato il 17/06/2011 il dipendente sig. Nicola Granio, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Del Vecchio, ha chiesto al Tribunale di Taranto, adito:

1. di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di retrocessione nonché del conseguente provvedimento di trasferimento irrogato da parte dell'AMAT S.p.A.;
2. di disporre la reintegrazione del ricorrente nella qualifica e nelle mansioni precedenti la retrocessione;
3. di condannare l'Azienda al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande dalla retrocessione sino alla effettiva reintegrazione con interessi sino al soddisfo;
4. in via gradata, qualora il magistrato dovesse ravvisare responsabilità del lavoratore rispetto all'illecito contestato, nonché ritenere la sua condotta sussumibile nella previsione sanzionatoria di cui all'art. 44 punto 3 all. A) al R. D. 148/31, disporre la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, previo accertamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione;
5. di condannare l'Amat S.p.A. al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Considerato che:

- i rilievi mossi alla Società, la natura dei quali impone la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione fissata per il 27/09/2011;
- il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 27/06/2011, ns. prot.12078 ha proceduto a conferire all'avvocato Luca Andrisani del foro di Taranto l'incarico professionale finalizzato alla difesa della Società, in ragione dell'urgenza di provvedere nel minor tempo possibile in relazione al procedimento instaurato,

Si propone di:

- procedere alla ratifica della suddetta nomina.

firmato: Il Capo Unità AA.GG. – Dott.ssa Tiziana Tursi

firmato: il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

firmato: il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'avvocato Luca Andrisani del foro di Taranto, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di ratificare il conferimento all'avvocato Luca Andrisani del foro di Taranto, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. 27/06/2011, ns. prot.12078, dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dal dipendente Nicola Granio, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Del Vecchio;
2. di prendere atto che per il suddetto incarico le competenze professionali del legale aziendale saranno definite in relazione ai minimi tariffari decurtati del 20%.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 70 del registro.

Punto 4: RICORSO EX ART. 414 C.P.C. IN MATERIA DI TEMPI ACCESSORI. RICORSO PROPOSTO DA N°95 DIPENDENTI AMAT S.p.A.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

– Con ricorso notificato il 20/01/2011 i dipendenti: Luigi Perillo, Costanzo Zaccaria, Vittoriano Solito, Leonardo Lolli, Sergio Soldano, Ettore Cosimo, Salvatore Degiorgio, Francesco Nobile, Mauro Tomaselli, Salvatore D'Errico, Cosimo Maturano, Giovanni Stanisci, Ciro Mazza, Francesco Caroli, Giampiero Giannocco, Eduardo Greco, Aldo Liuzzi, Vincenzo Lochi, Giuseppe Cutino, Giambattista Di Giulio, Francesco Digregorio, Pietro Gasperini, Antonio Favale, Giovanni Martinelli, Emanuele Durelli, Luigi Clemente, Cosimo De Pasquale, Angelo Anaclerio, Francesco Presicci, Domenico Guitto, Nunzio Pizzolla, Giovanni Giannico, Giulio Pavese, Giuseppe De Marco, Andrea Basile, Francesco Bellanova, Mirko Picuno, Rosario Castellano, Francesco Russo, Antonio Protopapa, Fabio Verdolino, Giuseppe N. Tomaselli, Antonio Russo, Vittorio D'Andria, Giuseppe Circhetta, Nicola D'Andria, Giuseppe Voza, Maurizio D'Emaglie, Quintino Polito, Giuseppe Spagnulo, Oliva Vito, Nicola Cascarano, Gaetano Papari, Salvatore Calò, Romeo Zizzari, Amedeo D'Arcante, Giovanni Costantino, Stefano Conte, Cosimo Orso, Orazio Angelillo, Marcello Mastropietro, Antonio Tomaselli, Angelo De Vittoria, Ercole Mazza, Domenico D'Ignazio, Davide Scarci, Gaetano Scalone, Giuseppe Maiullari, Antonio Basile, Santo Bruno Loprete, Vincenzo Mingolla, Giovanni Tedesco, Girolamo Gentile, Ciro Monteleone, Gallo Damiano Cosimo, Angelo Peluso, Roberto Dell'Orco, Bartolomeo Gigantiello, Antonio Zizzi, Quinto Fontana, Giuseppe Dimitri, Arturo Mariano, Francesco Vizzielli, Angelo Conte, Raffaele Trianni, Antonio De Padova, Giuseppe Bavile, Mario Albano, Giovanni Pagliata, Angelo D'Alò, Cosimo Marturano, Cosimo Di Ponzio, Cataldo Di Ponzio, Domenico Vespe, Antonio Pellicani rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano del vecchio, hanno chiesto al Tribunale di Taranto, adito, con condanna dell'Azienda in caso di soccombenza al pagamento delle spese e competenze del giudizio, di:

- 1) dichiarare che il tempo impiegato dai ricorrenti per recarsi, senza prestare servizio, in viaggi necessari da un posto di lavoro ad un altro per prendere servizio o farvi ritorno a servizio compiuto, in alcuni casi corrisponde ad attività svolta nell'interesse del datore di lavoro per assolvere all'esercizio dell'attività lavorativa stessa e, pertanto, rientra nell'orario di lavoro, come tale da retribuire;
- 2) dichiarare la nullità, parziale o totale, delle clausole contrattuali che si ritenessero difformi dalla inclusione del tempo necessario alla esecuzione di tali attività nell'orario di lavoro;
- 3) condannare la Società al pagamento in favore dei ricorrenti della retribuzione come lavoro effettivo, quantomeno della metà del tempo impiegato nei trasferimenti, nei cinque anni antecedenti al 17/09/2010 (data di presentazione

dell'istanza di conciliazione presso la DPL) oltre al danno da svalutazione monetaria ed interessi legali computati sulla sorte rivalutata dal di della maturazione del credito e fino all'effettivo soddisfo.

Considerato che:

- i rilievi mossi alla Società, la natura dei quali impone la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione fissata per il 17/11/2011;
- il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 05/07/2011, ns. prot.12719_uag e nota del 05/07/2011, ns. prot.12720_uag, ha proceduto a conferire un incarico legale congiunto agli avvocati Roberto Barberio e all'avvocato Massimo Malena in ragione della necessità di provvedere alla difesa della Società in relazione al procedimento instaurato.

Si propone di:

- procedere alla ratifica delle suddette nomine;

firmato: Il Capo Unità AA.GG. – Dott.ssa Tiziana Tursi

firmato: il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

firmato: il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina degli avvocati Roberto Barberio e Massimo Malena, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare il conferimento all'avvocato Roberto Barberio, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 05/07/2011, ns. prot.12719 dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio;
- 2) di ratificare il conferimento all'avvocato Massimo Malena, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 05/07/2011, ns. prot.12720, dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio;
- 3) di prendere atto che per l'assolvimento dell'incarico per il professionista di cui al punto 1 sarà applicabile la tariffa concordata con lo Studio legale Barberio

nell'ambito della convenzione professionale sottoscritta in data 22/03/2011.

- 4) di prendere atto che per l'assolvimento dell'incarico per il professionista di cui al punto 2 le competenze professionali saranno definite in relazione ai minimi tariffari.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 71 del registro.

Punto 5: RICORSO EX ART. 414 C.P.C. IN MATERIA DI STRAORDINARIO SULLE 17 SETTIMANE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI AZIENDALI DI SECONDO LIVELLO DEL 04/10/2003 e 16/06/2005. RICORSO PROPOSTO DA N°161 DIPENDENTI AMAT S.p.A.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

– Con ricorso notificato il 20/01/2011 i dipendenti: Luigi Perillo, Costanzo Zaccaria, Vittoriano Solito, Leonardo Lolli, Sergio Soldano, Flemma Bartolomeo, Ettore Cosimo, Salvatore Degiorgio, Francesco Nobile, Claudio Ricchiuti, Francesco Ressa, Vittorio Cafaro, Antonio Angelini, Mauro Tomaselli, Salvatore D'Errico, Gaetano Oliva, Cosimo Maturano, Giovanni Stanisci, Augusto Fischietti, Francesco Colucci, Luigi Maggio, Eupreprio Perrucci, Ciro Mazza, Armido Chiti, Francesco Caroli, Francesco Carrino, Giampiero Giannoccaro, Massimiliano Dimaggio, Eduardo Greco, Aldo Liuzzi, Vincenzo Lochi, Francesco Del Buono, Raffaele Di Giorgio, Giuseppe Cutino, Giambattista Di Giulio, Emanuele Camassa, Gianfranco D'Andria, Ferdinando Rizzuni, Domenico Graniglia, Sebastiano Incardona, Cosimo Massaro Sergio, Antonio Candeloro, Francesco Digregorio, Rocco Tassello, Massimo Sibilla, Tommaso Picaro, Costantino Monaco, Cosimo D'Angela, Nicola Galluzzo, Vincenzo Palmieri, Enrico Dragone, Pietro Gasperini, Emanuele Carrino, Ugo Rimauro, Salvatore Ferrari, Antonio Favale, Damiano Imperiale, Antonio Cosimo Cardone, Pasquale De Bartolomeo, Angelo Mastropietro, Giovanni Martinelli, Antonio Ruggero, Vitino Nigro, Filippo Versace, Giovanni Tomaselli, Alessandro Fiore, Alessandro Degeronimo, Cataldo Mariano, Giovanni Capozza, Leonardo Nigro, Emanuele Durelli, Andrea Di Pino, Luigi Clemente, Cosimo De Pasquale, Angelo Anaclerio, Francesco Presicci, Domenico Guitto, Gianfranco Carone, Giuseppe Galli, Giovanni Palattella, Domenico Laterza, Nunzio Pizzolla, Giovanni Giannico, Giulio Pavese, Michele Albano, Giuseppe De Marco, Vito Mustafà, Andrea Basile, Francesco Bellanova, Mirko Picuno, Ezio Castellano, Leonardo Pignataro, Francesco Russo, Antonio Protopapa, Fabio verdolino, Giuseppe N. Tomaselli, Antonio Russo, Vittorio D'Andria, Giuseppe Circhetta,

Nicola D'Andria, Giuseppe Vozza, Maurizio D'Emaglie, Quintino Polito, Giuseppe Spagnulo, Fedele Campo, Oliva Vito, Nicola Cascarano, Massimo Sperti, Gaetano Papari, Salvatore Calò, Romolo Longo, Vincenzo De Padova, Cosimo Frioni, Francesco Petronella, Francesco Maldarizzi, Domenico Clarelli, Romeo Zizzari, Antonio Mariano, Cosimo Ladiana, Amedeo D'Arcante, Giovanni Costantino, Stefano Conte, Cosimo Orso, Orazio Angelillo, Marcello Mastropietro, Antonio Tomaselli, Angelo De Vittoria, Ercole Mazza, Domenico D'Ignazio, Davide Scarci, Gaetano Scalone, Giuseppe Maiullari, Angelo Granio, Antonio Basile, Santo Bruno Loprete, Giuseppe Falcone, Vincenzo Mingolla, Giovanni Pavoncelli, Cosimo Friuli, Luigi Latagliata, Francesco Bobbio, Emilio Gambardella, Giovanni Tedesco, Girolamo Gentile, Ciro Monteleone, Gallo Damiano Cosimo, Angelo Peluso, Romano Puggelli, Arcangelo D'Amuri, Roberto Dell'Orco, Bartolomeo Gigantiello, Antonio Zizzi, Quinto Fontana, Angelo D'Amico, Fernando Mignozzi, Giuseppe Palmisani, Ippazio Caporosso, Cosimo Todaro, Sandro Mongelli, Francesco Colucci, Egidio Marinelli rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano del vecchio, hanno chiesto al Tribunale di Taranto, adito, con condanna dell'Azienda in caso di soccombenza al pagamento delle spese e competenze del giudizio, di:

1. dichiarare il diritto dei ricorrenti alla piena applicazione dell'art. 6 del CCNL 21/11/2000 derogato dagli accordi aziendali di secondo livello del 04/10/2003 e 16/06/2005 e, per l'effetto, ordinare alla Società il pagamento delle ore di straordinario strutturale, a far data dall'ottobre 2008, con cadenza ogni 17 settimane ed esclusione di conguaglio delle ore eventualmente lavorate in meno con i permessi ex festività per tutto il periodo fino al mese di agosto 2009;
2. accertare la illegittimità della compensazione negativa delle ore di lavoro prestato in più con i riposi a partire dal mese di settembre 2009, e in ogni caso accertare il diritto di percepire perlomeno le maggiorazioni per lavoro straordinario; per l'effetto condannare l'Azienda al pagamento delle ore di straordinario strutturale, a far data dal settembre 2009, con cadenza ogni 17 settimane ed esclusione di conguaglio delle ore eventualmente lavorate in meno e, in ogni caso, al pagamento delle sole maggiorazioni per lavoro straordinario anche nel caso di conguaglio negativo del singolo ciclo di 17 settimane.

Considerato che:

- i rilievi mossi alla Società, la natura dei quali impone la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione fissata per il 24/02/2012;

- il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata, ns. prot. 12537_uag e nota del 01/07/2011 ns. prot.12538_uag ha proceduto a conferire un incarico legale congiunto agli avvocati Roberto Barberio e all'avvocato Massimo Malena, in ragione della necessità di provvedere alla difesa della Società in relazione al procedimento instaurato;

Si propone di:

- procedere alla ratifica delle suddette nomine.

firmato: Il Capo Unità AA.GG. – Dott.ssa Tiziana Tursi

firmato: il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

firmato: il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina degli avvocati Roberto Barberio e Massimo Malena, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare il conferimento all'avvocato Roberto Barberio, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 01/07/2011 ns. prot.12537_UAG dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio;
- 2) di ratificare il conferimento all'avvocato Massimo Malena, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 01/07/2011, ns. prot. 12538_UAG, dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio;
- 3) di prendere atto che per l'assolvimento dell'incarico per il professionista di cui al punto 1 sarà applicabile la tariffa concordata con lo Studio legale Barberio nell'ambito della convenzione professionale sottoscritta in data 22/03/2011.
- 4) di prendere atto che per l'assolvimento dell'incarico per il professionista di cui al punto 2 le competenze professionali saranno definite in relazione ai minimi tariffari.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 72 del registro.

Punto 6: RICORSO AL TAR DEL SIG. VINCENZO PARADISO. DECISIONI CONSEQUENZIALI.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con ricorso al TAR il sig. Vincenzo Paradiso (all.1), rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio La Volpe, ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale:
 - di annullare, previa emissione di misure cautelari il provvedimento emesso dalla Società Amat S.p.A. il 29/03/2001 n°5812 UP di esclusione dalla selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di "marinaio" nonché di ogni atto ad esso collegato;

Considerato che:

i rilievi mossi alla Società, la cui natura impone la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione; in continuità al procedimento ex art. 700 instaurato dallo stesso ricorrente conclusosi in favore della Società e patrocinato dall'avvocato Roberto Barberio (all.2) , il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 06/06/2011 (all.3), ns. prot. 10448, ha proceduto a conferire l'incarico professionale della difesa della Società anche in questo giudizio allo stesso legale.

Si propone di:

- procedere alla ratifica della nomina della suddetta nomina.

firmato: Il Capo Unità AA.GG. – Dott.ssa Tiziana Tursi

firmato: il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

firmato: il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'Avv. Roberto Barberio, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare il conferimento all'avvocato Roberto Barberio, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 06/06/2011, ns. prot. 10448, dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio di fronte al TAR promosso dal sig. Vincenzo Paradiso, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio La Volpe;

- 2) di prendere atto che per il suddetto incarico sarà applicabile la tariffa concordata con lo Studio legale Barberio nell'ambito della convenzione professionale sottoscritta in data 22/03/2011.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 73 del registro.

Punto 7: VERTENZA MILLARTE ANTONIO E ROSA C/AMAT S.P.A. - DECISIONI CONSEQUENTI.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

- con atto di citazione notificato il 04/05/2011, ns. prot. 8224/2011, l'avvocato Filippo L'Erario ha convenuto in giudizio la Compagnia di Assicurazioni La Navale Assicurazioni S.p.A. e l'Amat S.p.A. affinché siano condannate in solido al risarcimento del danno in favore dei signori Antonio e Rosa Millarte, per i danni patiti da questi ultimi in occasione del sinistro accaduto in Taranto il 07/01/1998, per un importo complessivo di € 4.814,81 con vittoria di spese, entrambi trasportati sull'autobus di proprietà dell'Azienda targato AE 324 JZ;

Considerato che:

- i rilievi mossi alla Società, la cui natura impone la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione fissata per il 14/10/2011;
- che lo studio legale l'Erario non ha mai fatto pervenire all'AMAT S.p.A. richiesta di risarcimento danni, fino alla data odierna;
- il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 24/05/2011, ns. prot.9684_UAG, (all.2) ha proceduto a conferire all'avvocato Claudio Petrone l'incarico professionale finalizzato alla difesa della Società;

Si propone di:

- procedere alla ratifica della nomina della suddetta nomina.

firmato: Il Capo Unità AA.GG. - Dott.ssa Tiziana Tursi

firmato: il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

firmato: il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'avvocato Claudio Petrone, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;

– Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare il conferimento dell'incarico all'avvocato Claudio Petrone, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 24/05/2011, ns. prot.9684_UAG finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dai singori Millarte Antonio e Rosa, rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo L'Erario;
- 2) di prendere atto che per il suddetto incarico le competenze professionali del legale aziendale saranno definite in relazione ai minimi tariffari dello scaglione di valore applicabili, decurtati del 20%.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 74 del registro.

Punto 8: VERTENZA QUATRARO MARIO C/AMAT S.P.A. – DECISIONI CONSEGUENTI

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

- ☐ con atto di citazione notificato il 30/03/2009, ns. prot. 5949/2009, gli avvocati Maurizio e Fabio Di NOI convenivano in giudizio la Compagnia di Assicurazioni Vittoria e l'Amat S.p.A. affinché fossero condannate in solido al risarcimento del danno in favore del sig. Mario Quatraro, per i danni patiti da quest'ultimo in occasione del sinistro accaduto in Taranto il 19/12/2005, per un importo complessivo di € 8.345,85 con vittoria di spese, tra la vettura di proprietà del ricorrente e il bus di proprietà dell'Azienda condotto dall'agente Antonio Protopapa;
- ☐ con nota del 26/06/2009, prot.12305/2009, l'AMAT S.p.A. conferiva incarico all'avvocato Wanda Germano;
- ☐ con sentenza n°1755/10 il Giudice di Pace di Taranto, dottoressa Angela Bungaro dichiarava l'improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea con compensazione delle spese di giudizio;
- ☐ con atto di citazione del 05/05/2011, ns. prot. 8316 (All. 1) lo studio legale Fabio Di Noi, nell'interesse del sig. Quatraro Mario, conveniva nuovamente in giudizio la Compagnia di Assicurazioni Vittoria e l'Amat S.p.A. affinché fossero condannate in solido al risarcimento del danno in favore del sig. Mario Quatraro € 8.375,85, con vittoria di spese, per lo stesso episodio per cui era stato promosso il primo giudizio ;

Considerato che:

- i rilievi mossi alla Società, la cui natura impone la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione fissata per il 30/06/2011;
- il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 19/05/2011, ns. prot. 9354, (all.2) ha proceduto a conferire all'avvocato Wanda Germano l'incarico professionale finalizzato alla difesa della Società per dare continuità all'attività difensiva espletata in favore dell'Azienda, nel solco di quanto tracciato nel primo procedimento di fronte al Giudice di Pace di Taranto, e in ragione dell'urgenza di provvedere nel minor tempo possibile in relazione al instaurando giudizio;

Si propone di:

- procedere alla ratifica della nomina della suddetta nomina.

firmato: Il Capo Unità AA.GG. – Dott.ssa Tiziana Tursi

firmato: il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

firmato: il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'Avv. Wanda Germano, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare il conferimento dell'incarico all'avvocato Wanda Germano, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 19/05/2011, ns. prot. 9354, finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dal sig. Mario Quatraro, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Di Noi;
- 2) di prendere atto che per il suddetto incarico le competenze professionali del legale aziendale saranno definite in relazione ai minimi tariffari dello scaglione di valore applicabili, decurtati del 20%.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 75 del registro.

Punto 2: RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DEL DIPENDENTE LUCA DI CORRADO. DECISIONI CONSEQUENZIALI.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

– Con ricorso ex art. 414 cpc il dipendente dell'AMAT S.p.A. sig. Luca Di Corrado, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Brunetti, ha chiesto al Tribunale di Taranto, adito:

- di accertare e dichiarare la condotta vessatoria e persecutoria tenuta nei confronti del ricorrente dalla Società Amat a mezzo dei suoi preposti e dirigenti;
- condannare la Società al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subito e subendi dal ricorrente quantificandoli nella somma non inferiore ad € 350.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio;

Considerato che:

- i rilievi mossi alla Società, la cui natura impone la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione fissata per il 04/10/2011;
- il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 15/07/2011, ns. prot. 13611, ha proceduto a conferire all'avvocato Roberto Barberio l'incarico professionale della difesa della Società, in considerazione della necessità di provvedere di provvedere in relazione al procedimento instaurato,.

Si propone di:

- procedere alla ratifica della suddetta nomina.

firmato: Il Capo Unità AA.GG. – Dott.ssa Tiziana Tursi

firmato: il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

firmato: il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'Avv. Roberto Barberio, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare il conferimento all'avvocato Roberto Barberio, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 15/07/2011, ns. prot. 13611, dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dal dipendente Luca Di Corrado, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Brunetti;
- 2) di prendere atto che per il suddetto incarico sarà applicabile la tariffa concordata con lo Studio legale Barberio nell'ambito della convenzione professionale sottoscritta in data 22/03/2011.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 76 del registro.

Punto 10: RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES CPC AVVERSO ORDINANZA 02/05/2011 RG. 3775/2011 DEL DIPENDENTE GIUSEPPE SAPONARA. DECISIONI CONSEGUENZIALI.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con ricorso ex art. 700 il dipendente dell'AMAT S.p.A. sig. Giuseppe Saponara, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cafueri, ha chiesto al Tribunale di Taranto, adito con provvedimento d'urgenza:
 - di accertare l'incompatibilità del lavoratore allo svolgimento del lavoro in orario notturno e, conseguentemente, ordinare alla resistente l'esonero dallo svolgimento del lavoro notturno e l'adozione di provvedimenti che consentano lo svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute;
 - di emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito;
 - L'istante si è riservato di agire in separato giudizio per la determinazione delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patiti, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari del giudizio.
- Con nota del 20/04/2011, prot. 7373, è stato conferito l'incarico all'Avvocato Roberto Barberio di rappresentare la Società in giudizio;
- Che con ordinanza del 02/05/2011 il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso ex art. 700 proposto dal dipendente Giuseppe Saponara ed ha posto a carico del soccombente le spese di lite nella misura di €800,00 oltre accessori di legge;
- Che il sig. Giuseppe Saponara, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cafueri, ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies cpc avverso l'ordinanza del

02/05/2011 notificata in data 11/07/2011;

- Che l'udienza di discussione è stata fissata per il 20/07/2011;

Considerato che:

- i rilievi mossi alla Società, la cui natura impone la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione fissata per il 20/07/2011;
- il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 15/07/2011, ns. prot. 13610, ha proceduto a conferire all'avvocato Roberto Barberio l'incarico professionale della difesa della Società, in considerazione dell'urgenza di provvedere di provvedere nel minor tempo possibile in relazione al procedimento instaurato;

Si propone di:

- procedere alla ratifica della nomina della suddetta nomina;

firmato: Il Capo Unità AA.GG. – Dott.ssa Tiziana Tursi

firmato: il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

firmato: il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'Avv. Roberto Barberio, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare il conferimento all'avvocato Roberto Barberio, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 15/07/2011, ns. prot. 13610, dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dal dipendente Giuseppe Saponara, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cafueri;
- 2) di prendere atto che per il suddetto incarico sarà applicabile la tariffa concordata con lo Studio legale Barberio nell'ambito della convenzione professionale sottoscritta in data 22/03/2011.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 77 del registro.

Punto 11: INCARICO ALLA SOCIETÀ PA PARTENERS ASSOCIATES S.P.A. PER IL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PERSONALE.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce quanto segue:

- Con nota dell'8 giugno 2009 (**All. 1**) il COTRAP (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi) inviava a tutte le imprese consorziate l'ipotesi di un Piano formativo, redatto appositamente per le Aziende aderenti al Consorzio, denominato "*La sicurezza nel settore dei Trasporti e dei Servizi*" e predisposto, sulla scorta delle linee guida dell'Avviso n° 1/2009 emanato da FONDIMPRESA, dalla società Gruppo Partners Associates SpA, membro dell'Associazione Metafora 360 (Ente accreditato presso la Regione Puglia per la Formazione continua e superiore);
- al fine di poter concorrere al finanziamento nei termini previsti dal bando, in data 4 settembre 2009 si è giunti alla sottoscrizione dell'allegato Accordo sindacale (**All. 2**), che prevedeva un percorso formativo in materia di sicurezza rivolto alla gran parte del personale ed articolato su diversi moduli: il primo trasversale, valido per tutti i lavoratori, gli altri specifici per i profili professionali posseduti dai lavoratori interessati alla formazione;
- il progetto in esame, però, non è stato ammesso a finanziamento da parte di Fondimpresa per insufficienza di fondi. L'Azienda, tuttavia, ha cercato di trovare soluzioni alternative per definire i predetti percorsi, ravvisando nella formazione, ed in particolare nelle tematiche legate alla salute ed alla sicurezza del personale sul luogo di lavoro, uno degli strumenti chiave non solo per la crescita dei lavoratori ma anche per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- pertanto, nel corso dei primi mesi del 2010 si sono tenuti alcuni incontri con le OO.SS. e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza ed in tali incontri l'Azienda ha formalizzato l'opportunità di accedere ai finanziamenti messi a disposizione da FONDIMPRESA nell'ambito del progetto "EFESTO", anche se, in relazione ai limiti del finanziamento in oggetto, il numero pro capite di ore di formazione per dipendente è stato ridotto del 50%;
- nel corso del 2010, quindi, è stata espletato il 50% del percorso formativo in materia di sicurezza, così come concordato con le OO.SS. in data 04/09/2009, anche se, come rileva dal verbale di incontro del 22/03/2010 tenutosi con i RR.LL.SS. (**All. 3**), l'Azienda ha assunto l'impegno di completare il restante 50% del percorso formativo concordato nel 2009 nel corso del biennio 2010/2011.
- Alla luce di quanto sopra, ponendosi la necessità di dover completare il percorso formativo in esame, anche al fine di evitare eventuali ricorsi in materia, questa Società può finanziare il percorso accedendo al conto formazione aziendale costituito presso Fondimpresa, quale fondo di formazione a cui l'AMAT ha aderito

fin dal 2009 (ossia da quanto è sorto l'obbligo, per le Aziende del settore, di versare il contributo della DS nella misura dell'1,61%, da calcolare sulla base imponibile costituita dalle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, di cui lo 0,30% viene destinato al Fondo Interprofessionale prescelto);

- Peraltro, con note del 20 aprile 2011, registrate al protocollo aziendale nel mese di maggio 2011 (**All. 4 e 5**), Fondimpresa ha comunicato a questa Azienda che, al fine di utilizzare le somme riferite all'anno 2009 e disponibili sul nostro conto formazione, dovrà presentare entro il 31/12/2011 un piano formativo condiviso con le OO.SS. In caso contrario, le somme non utilizzate saranno spostate direttamente dal conto formazione dell'Azienda al finanziamento degli interventi promossi dal Fondo, tramite avvisi rivolti a tutte le imprese;
- con propria nota del 6 luglio 2001 (**All. 6**), registrata al protocollo aziendale, la Società PA Parteners Associates S.p.A. ha presentato la propria offerta per ausiliare l'Azienda al fine di realizzare il restante 50% del progetto formativo del 04/09/2009, attingendo al proprio conto di formazione;
- occorre sottolineare che la Società in questione, non solo vanta una specifica competenza in materia in grado di fornire un supporto metodologico ed organizzativo altamente specializzato in materia di progetti formativi, ma è la stessa Società che, in partenariato con il COTRAP, nel corso del 2009 aveva promosso il progetto formativo a valere sull'avviso di Fondimpresa n° 1/2009 che è stato approvato con l'accordo sindacale di condivisione sottoscritto il 04/09/2009;
- si evidenzia, inoltre, che la Società P.S. Parteners Associates S.p.A. ha collaborato con l'AMAT, con risultati positivi, per l'ammissione al finanziamento della Regione Puglia del Piano Formativo tuttora in corso denominato "Informatica e comunicazione per la qualificazione del servizio dei trasporti pubblici", approvato con determinazione dirigenziale n° 667/2010 a valere sull'avviso FC/2009 della Legge n° 236/1993. Per il progetto formativo in corso la Società in questione è fortemente coinvolta ed impegnata per la migliore gestione delle attività, secondo gli schemi e le convenzioni Regionali;
- il corrispettivo che la Società ha indicato nell'offerta economica per l'attività da svolgere nel caso di affidamento dell'incarico è pari ad € 19'500,00, ivi compresi i costi della docenze.

Tanto premesso, in applicazione dell'art. 14 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo sotto soglia comunitaria", approvato con deliberazione n. 63 del 17.7.2009, si propone di conferire alla società Parteners Associates S.p.A

l'incarico professionale per lo svolgimento di tutte le attività necessarie per completare il restante 50% del percorso formativo del personale già concordato con le OO.SS. in data 04/09/2009, riguardante oltre 500 addetti, attingendo alle somme disponibili sul conto formazione aziendale presso Fondimpresa, a fronte di un corrispettivo di € 19.500,00, comprensivo dei costi di docenza.

Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di incaricare la Società P.A. Parteners Associates S.p.A di svolgere tutte le attività necessarie per completare il restante 50% del percorso formativo già concordato con le OO.SS. in data 04/09/2009, attingendo alle somme disponibili sul conto formazione aziendale presso Fondimpresa, a fronte di un corrispettivo di € 19.500,00, comprensivo dei costi di docenza.
- 2) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere apposita convenzione con la Società P.A. Parteners Associates S.p.A, alle condizioni descritte nella proposta inoltrata dalla società con la nota del 6 luglio 2011.
- 3) Di dare mandato alla Direzione di procedere a tutti gli adempimenti successivi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 78 del registro.

Punto 12: PRESA ATTO E APPROVAZIONE ACCORDO SINDACALE AZIENDALE DEL 07/07/2011 IN MATERIA DI TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI ELEMENTI RELATIVI ALLA PRODUTTIVITÀ AZIENDALE.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:

L'art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto, in via sperimentale, per il secondo semestre 2008, l'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare e sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento

economico dell'impresa.

La predetta agevolazione è stata prorogata, con alcune modificazioni, per l'anno 2009 (articolo 5 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) e per l'anno 2010 (articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191).

Per l'anno 2011 l'agevolazione è stata prevista dall'articolo 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che riferisce l'agevolazione alle *"somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale"*.

In attuazione dell'articolo 53, comma 1, decreto legge 78/2010, l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha definito il regime di detassazione per il 2011.

La complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte di circolari congiunte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali; in particolare, la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 ha precisato che *"stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore ..., nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura"* o *"che disciplinano la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc."*; la circolare n. 19/E del 10 maggio 2011 ha previsto la limitazione dell'efficacia delle disposizioni agevolative alle sole somme che siano erogate ai dipendenti in attuazione delle previsioni contenute in accordi o contratti collettivi territoriali od aziendali volti al conseguimento di maggiore produttività, stabilendo la non retroattività dell'applicabilità delle norme agevolative rispetto alla data di sottoscrizione degli stessi accordi.

In data 24 giugno 2011, 6 luglio e 7 luglio 2011 si sono tenuti tre incontri tra la Direzione aziendale e le Rappresentante territoriali ed aziendali delle Organizzazioni dei lavoratori, nel corso dei quali si è svolto un confronto sulle proposte aziendali e su quelle sindacali per l'individuazione delle misure necessarie per fruire dell'applicazione, in favore del personale dipendente, delle norme agevolative in

materia di tassazione del reddito di lavoro.

In data 07 luglio le parti trattanti (tranne l'O.S. SINAI) hanno raggiunto un Accordo **(All. 1)** sulle seguenti misure:

- 1] Si sono date reciprocamente atto che, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo aziendale del 21/01/2011 sono state introdotte nell'organizzazione del lavoro, relativamente al personale destinatario del medesimo accordo, misure tendenti a realizzare incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa e elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- 2] Considerate le riduzioni dei trasferimenti erariali in favore delle regioni previste dal collegato alla Legge finanziaria a valere per il corrente anno 2011 ed il protrarsi di tale situazione anche per il prossimo anno 2012, in relazione alle quali la Regione Puglia ha già richiesto alle Aziende di operare una riduzione dei costi; considerate, altresì, le limitazioni nelle assunzioni di personale introdotte dal D.L. 112/2008 e dal D.L. 78/2010 per le aziende pubbliche, che hanno portato ad un deciso rallentamento del turn-over del personale dell'AMAT; considerato, inoltre, che la limitazione delle assunzioni di personale, per le citate tipologie di aziende, è prevista anche dalle misure in materia di finanza pubblica di imminente applicazione, anche per i prossimi anni, si è concordato che, in materia di ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario, fermi restando i limiti previsti dalla legge sulla durata dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 3°, del D.Lgs. 66/2003, le parti convengono, permanendo le condizioni di cui alla premessa e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 66/2003, di elevare il limite individuale massimo di straordinario non obbligatorio su base annua previsto dalla legge sino a concorrenza di n. 300 (trecento) ore. La suddetta misura offrirà all'Azienda un'ulteriore leva di flessibilità nell'impiego del lavoro e consentirà di raggiungere una maggiore efficienza organizzativa, con il conseguimento di positivi risultati sull'andamento economico dell'Azienda;
- 3] in base agli accordi sindacali aziendali già vigenti, e relativamente agli istituti di cui all'elenco riportato in calce all'accordo sottoscritto, si è preso reciprocamente atto che le somme erogate al personale per tali istituti (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e

dell'Agenzia delle Entrate, in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, soddisfano le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al quadro normativo richiamato in premessa e continueranno per tutto il 2011 (e comunque per tutta la durata di validità delle predette agevolazioni fiscali) ad essere utilizzati per le medesime finalità, beneficiando dell'imposta sostitutiva del 10%, in linea con le indicazioni della citata circolare n. 3/E/2011;

- 4] gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL Autoferrotranvieri, elencati nella tabella allegata all'Accordo del 07/07/2011, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa e, pertanto, soddisfano per l'anno di imposta 2011 e seguenti le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione fiscale richiamata ai punti a) e b) delle premesse del più volte citato accordo;
- 5] a decorrere dal 21/01/2011, richiamato l'Accordo aziendale sottoscritto in pari data da AMAT e dalle OO.SS. aziendali al fine di migliorare la competitività aziendale, tutti gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL Autoferrotranvieri, richiamati nell'elenco riportato in calce all'Accordo del 07/07/2011, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico, agli utili dell'impresa e ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e, pertanto, beneficeranno dell'agevolazione fiscale di cui alla premessa;
- 6] conseguentemente, a decorrere dal 21/01/2011 e con riferimento agli strumenti del CCNL e dei contratti integrativi aziendali elencati nell'Accordo, che saranno concretamente applicati, l'Azienda applicherà il regime dell'imposta sostitutiva del 10% al personale dipendente interessato dal citato accordo (tutto il personale dell'Area Esercizio e della Sosta tariffata) in possesso dei requisiti reddituali di legge, nel rispetto del principio di cassa e quindi alle somme erogate a partire dalla data sopra richiamata del 22/01/2011, successiva a quella di stipula dell'Accordo aziendale, in conformità alle indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 maggio 2011, nonché della circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011,

operando i relativi conguagli in sede di corresponsione delle retribuzioni relative alla mensilità di Agosto 2011. Ciò in quanto la richiamata circolare n° 3/E prevede espressamente come *"non sia necessario che l'accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiarino che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività"*;

7] per il restante personale aziendale in possesso dei requisiti reddituali di legge, al quale saranno applicabili le nuove misure in tema di flessibilità introdotte dall'Accordo del 07/07/2011 (punto 2] dell'elenco sopra riportato) gli effetti dell'Accordo decorreranno successivamente alla sottoscrizione dello stesso. Le parti hanno individuato convenzionalmente la decorrenza effettiva a partire dal giorno successivo a quello di sottoscrizione dell'Accordo, ovvero l'08 luglio 2011;

8] L'efficacia dell'Accordo è stata espressamente subordinata all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si propone, pertanto, la ratifica ed approvazione del più volte citato Accordo del 07/07/2011.

Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'Accordo aziendale sottoscritto in data 07/07/2011 dalla Direzione aziendale e dalle Segreterie Territoriali ed Aziendali delle Organizzazioni sindacali Filt-CGIL, Fit-CISL, UIL-Trasporti, Faisa-CISAL, UGL-Trasporti (**All. 1**);
- 2) Di autorizzare la Direzione e gli Uffici competenti all'applicazione delle misure ivi previste ed, in particolare:
 - a) l'applicazione, con decorrenza 21/01/2011 e con riferimento agli strumenti del CCNL e dei contratti integrativi aziendali elencati nell'Accordo, del regime dell'imposta sostitutiva del 10% al personale dipendente interessato dal citato accordo (tutto il personale dell'Area Esercizio e della Sosta tariffata) in possesso dei requisiti reddituali di legge, nel rispetto del principio di cassa e quindi alle somme erogate a

partire dalla data sopra richiamata del 22/01/2011, successiva a quella di stipula dell'Accordo aziendale precedentemente richiamato;

- b) l'esecuzione dei conguagli delle ritenute fiscali scaturenti dall'applicazione della misura di cui alla lettera a) in sede di corresponsione delle retribuzioni relative alla mensilità di Agosto 2011.
- c) l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva dei 10%, con decorrenza 08/07/2011, al restante personale aziendale in possesso dei requisiti reddituali di legge, al quale saranno applicabili le nuove misure in tema di flessibilità introdotte dall'Accordo del 07/07/2011 (punto 2] dell'elenco sopra riportato);
- d) l'applicazione, in materia di ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario, fermi restando i limiti previsti dalla legge sulla durata dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 3°, del D.Lgs. 66/2003, permanendo le condizioni di cui alla premessa dell'Accordo e fatto quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 66/2003, dell'elevazione del nuovo limite individuale massimo di straordinario non obbligatorio su base annua previsto dalla legge sino a concorrenza di n. 300 (trecento) ore.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 79 del registro.

Punto 13: MISURE IN MATERIA DI PERSONALE INIDONEO, DI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLABUS, DI PERSONALE ADDETTO ALLE VERIFICHE DEI TITOLI DI VIAGGIO. ATTO DI INDIRIZZO.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:

- Premesso che a causa delle numerose quiescenze intervenute tra il personale di guida, oltre che dell'elevato numero di giudizi sanitari di inidoneità, permanente o temporanea, relativi alla medesima tipologia di addetti, si registrano quotidianamente numerose carenze tra i conducenti necessari per lo svolgimento del servizio programmato;
- Che, in particolare, a fronte di un contingente di Operatori di esercizio e Collaboratori di esercizio di complessive n. 358 unità individuato dalla Pianta organica allegata al Piano industriale 2008-2009 (di cui n. 325 Operatori d'esercizio occorrenti per la guida in linea, n. 16 Operatori di esercizio per il controllo utenza, n. 6 Operatori di esercizio per le manovre di deposito e n. 11 Collaboratori di esercizio per le manovre di deposito e per il rifornimento di metano), alla data odierna si

contano in organico effettivo n. 347 Operatori di esercizio e n. 5 Collaboratori di esercizio;

- Che a fronte di una carenza numerica complessiva di n. 6 unità tra Operatori e Collaboratori di esercizio, vi è però da sottolineare come vi sia un numero complessivo di n. 34 agenti con inidoneità permanente alla guida e n. 9 agenti con inidoneità temporanea;
- Accertato, pertanto, che ad oggi le carenze permanenti nelle mansioni svolte da Operatori o da Collaboratori di esercizio sono complessivamente 40, a cui vanno aggiunte quelle provvisorie dei n. 9 Operatori di esercizio temporaneamente inidonei alla guida;
- Atteso che nel periodo tra il 1° luglio ed il 15 settembre tali carenze saranno maggiormente avvertite in ragione della programmazione delle ferie estive di tutto il personale viaggiante;
- Considerato che l'eventuale reclutamento in pianta stabile di nuovi conducenti richiederebbe tempi non brevi in ragione delle complesse procedure di selezione da porre in atto;
- Considerato inoltre che, a prescindere dai tempi della selezione, si ritiene opportuno rinviare ogni decisione in tal senso in attesa di una definizione del quadro normativo ed economico del settore del trasporto pubblico locale, interessato per un verso da un'altamente probabile contrazione delle risorse finanziarie erariali e regionali ad esso destinate e, per l'altro, da limitazioni in materia di assunzioni e di spesa complessiva introdotte a più riprese da provvedimenti legislativi (da ultimo la recente manovra economica) in corso di approfondimento;
- Precisato che con deliberazione n. 65 del 07/06/2011, è stata indetta una selezione per l'assunzione, con contratti a tempo determinato della durata massima di tre mesi e di tipo part-time a 26 ore settimanali, di n. 10 Operatori di esercizio;
- Ritenuto di dover revocare tale deliberazione, alla quale non è seguita la pubblicazione dell'Avviso e del Bando di selezione, in considerazione dell'elevato rischio di subire costose e rischiose vertenze per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, come è accaduto quasi la totalità di ex dipendenti assunti con contratti a termine o con contratti di formazione e lavoro, che hanno poi azionato vertenze giudiziarie tuttora in corso;
- Precisato al riguardo che per uno di tali ex dipendenti è stata recentemente depositata una sentenza del Giudice del lavoro che ha inaspettatamente statuito, in suo favore, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far

data dall'avvio del primo contratto di lavoro a termine;

- Che le modifiche apportate dal Collegato lavoro alla disciplina del rapporto di lavoro a termine, oltre che la recente giurisprudenza non solo nazionale ma anche della Corte di Giustizia Europea, hanno ristretto di molto i margini entro i quali può essere consentita l'attivazione di rapporti di lavoro a termine senza correre rischi di veder trasformare in sede giudiziaria la natura del contratto in assunzione in pianta stabile;
- Ritenuto che occorre pertanto individuare soluzioni interne alla contrazione del numero di dipendenti che, per profilo professionale e condizioni di salute, possono essere impiegati nella guida in linea dei mezzi aziendali;
- Considerato che a tal fine potrebbero essere inizialmente adottate le seguenti misure:
 - 1) trasformazione del profilo orario del personale di guida impegnato nel servizio scolastico. Sono interessati a tale misura i n. 9 Operatori di esercizio assunti in pianta stabile, ma con contratto di lavoro di tipo part-time di tipo misto, con prestazione distribuita sui soli mesi di calendario scolastico. Per detti agenti il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n. 65 del 07/06/2011 ha già deciso di consentire l'estensione, su base volontaria, della prestazione di n. 26 ore settimanali anche nei tre mesi estivi di normale sospensione delle stesse, onde ovviare alle carenze determinate dalla fruizione delle ferie programmate degli autisti. Un'ulteriore misura per contrastare la carenza di conducenti potrebbe essere l'estensione del profilo orario da 26 a 39 ore settimanali nel suddetto periodo estivo (sino alla ripresa dell'anno scolastico, quando torneranno ad essere adibiti al predetto servizio con il profilo orario originariamente assegnato di n. 26 ore settimanali), previo accordo con le OO.SS. e adesione individuale dei lavoratori;
 - 2) Utilizzo di tutto il personale idoneo alla guida in linea nell'esclusivo svolgimento di tali mansioni, attingendo tra gli Operatori di esercizio idonei alla guida attualmente utilizzati in mansioni di verificatori di titoli di viaggio, di manovratori di deposito o di capolinea, nella misura in cui dette postazioni siano suscettibili di un ridimensionamento numerico o di essere occupate da personale inidoneo alla guida in linea;
 - 3) Congelamento per n. 6 (sei mesi) delle misure previste dall'art. 6 dell'Accordo sul personale inidoneo sottoscritto in data 10/02/2009, il quale prevede il collocamento d'ufficio in pensionamento di invalidità per gli agenti che hanno raggiunto un'anzianità minima di 30 anni (attualmente in numero di 9). Tale

misura sarebbe tuttavia applicabile ai soli agenti che all'esito degli accertamenti sanitari risultino idonei allo svolgimento di almeno una tra le mansioni di verificatore di titoli di viaggio, manovratore di deposito o capolinea.

Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di revocare, per le motivazioni riportate in narrativa che qui si richiamano, la selezione per l'assunzione, con contratti a tempo determinato della durata massima di tre mesi e di tipo part-time a 26 ore settimanali, di n. 10 Operatori di esercizio, indetta con deliberazione n. 65 del 07/06/2011;
- 2) Di estendere, per il periodo che va sino alla ripresa dell'anno scolastico, il profilo orario dei n. 9 Operatori di esercizio impiegati nel trasporto scolastico da 26 a 39 ore settimanali, previo accordo in tal senso con le OO.SS. e adesione individuale dei lavoratori. Gli stessi, alla ripresa delle attività scolastiche saranno nuovamente adibiti al predetto servizio, con il profilo orario originariamente assegnato di n. 26 ore settimanali;
- 3) Di fornire indirizzo affinché tutto il personale idoneo alla guida in linea sia impiegato nell'esclusivo svolgimento di tali mansioni, attingendo tra gli Operatori di esercizio idonei alla guida attualmente utilizzati in mansioni di verificatori di titoli di viaggio, di manovratori di deposito o di capolinea, nella misura in cui dette postazioni siano suscettibili di un ridimensionamento numerico o di essere occupate da personale inidoneo alla guida in linea;
- 4) Di modificare parzialmente quanto deciso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 85 del 23/11/2010 e disporre il congelamento per n. 6 (sei mesi) delle misure previste dall'art. 6 dell'Accordo sul personale inidoneo sottoscritto in data 10/02/2009 (il quale prevede il collocamento d'ufficio in pensionamento di invalidità per gli agenti che hanno raggiunto un'anzianità minima di 30 anni), a condizione che all'esito degli accertamenti sanitari essi risultino idonei allo svolgimento di almeno una tra le mansioni di verificatore di

titoli di viaggio, manovratore di deposito o capolinea;

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 80 del registro.

Punto 14: PROGETTO "TARANTOINBICI". DETERMINAZIONI

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- Con nota del 13/06/2011, prot. n. 11052/Pr, a firma del Presidente del C.d.A., è stato costituito un gruppo di lavoro, formato da Dirigenti e Funzionari aziendali e coordinato dalla Vice-Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore, al quale fu affidato l'incarico di provvedere alla stesura di un progetto di bike-sharing da attivare nella Città di Taranto.
- Tale iniziativa è peraltro attuativa dell'indirizzo impartito dall'Amministrazione Comunale di Taranto con deliberazione della Giunta Comunale n° 73 del 23/11/2007.
- Con detto provvedimento, l'Amministrazione Comunale rappresentò la propria volontà di realizzare una concreta ed articolata azione di pianificazione territoriale in materia trasportistica urbana tesa, principalmente, al contenimento ed alla razionalizzazione del traffico veicolare cittadino, alla promozione del servizio pubblico ed, in tale quadro progettuale, decise di sperimentare l'incentivazione di forme di mobilità sostenibile e combinata, quale l'uso diffuso di biciclette nell'ambito dell'area urbana.
- La prima bozza del progetto "Tarantinbici", realizzato dalla Vice-Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore con il contributo del gruppo di lavoro aziendale ed allegato alla presente deliberazione (**All. 1**), muove proprio dalle direttive stabilite dal Comune di Taranto con la citata deliberazione e si prefigge l'obiettivo di reintrodurre nella Città di Taranto un servizio di *bike-sharing* senza far gravare alcun costo sul bilancio dell'Amministrazione Comunale e con la caratteristica di essere pressoché gratuito per l'utenza.
- Tale iniziativa comporta, peraltro, un modesto investimento da parte dell'AMAT S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Taranto attraverso il modello gestorio dell'"*in house providing*", in quanto prevede l'utilizzo degli oltre 100 cicli già di proprietà della stessa.
- Le caratteristiche salienti del progetto sono di seguito riportate:
- creazione di n. 5 siti di prelievo/riconsegna dei cicli, con collocazione di rastrelliere, nella sede Aziendale di Via Cesare Battisti (unica postazione in

periferia) e nei parcheggi chiusi "Principe Amedeo", "Icco", "Mazzini" e "Oberdan";

- facoltà di riconsegna della bicicletta in uno qualsiasi dei parcheggi predisposti, anche diverso da quello di prelievo;
- consegna all'utente di un lucchetto di sicurezza, affinché lo stesso possa parcheggiare la bicicletta anche in luogo diverso da quelli di pertinenza aziendale;
- richiesta di una tariffa minima a carico dell'utenza, quale contributo alle spese che l'Azienda dovrà sostenere (es. manutenzione e revisione mensile della bicicletta, acquisto di lucchetti e di tettoie per la protezione dagli agenti atmosferici, ecc ...);
- previsione di una polizza assicurativa di Responsabilità civile, con diritto di rivalsa dell'Assicurazione nei confronti del fruitore.
- gratuità del servizio per gli utenti della sosta a pagamento nei parcheggi chiusi.
- Per il servizio di cui sopra si prevede un investimento di circa € 1'500,00 per la riparazione delle biciclette già di proprietà dell'AMAT, di € 500,00 per la stampa dei bollettari da assegnare ai custodi dei parcheggi chiusi, di € 1'000,00 per l'acquisto dei gazebo di protezione dei cicli, di € 800,00 per l'acquisto dei lucchetti di protezione.
- La gestione del servizio non comporterà alcun costo di personale in più, essendo previsto l'impiego del personale già in forza all'AMAT, e sarà caratterizzata sostanzialmente dai costi per la copertura assicurativa RC, oltre che dagli oneri per la manutenzione delle biciclette.

Si propone, pertanto, l'approvazione della prima bozza di progetto allegata alla presente deliberazione, nelle more della definitiva determinazione dei complessivi costi di attivazione del servizio e di gestione dello stesso.

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1)** Di approvare la prima bozza di progetto di bike-sharing denominato "Tarantinbici", allegato alla presente deliberazione **(All. 1)**;

- 2) Di dare mandato al Presidente per l'adozione degli atti necessari all'avvio dell'iniziativa e per la realizzazione degli interventi consequenziali (quali l'affidamento del servizio di riparazione dei cicli, la contrazione della polizza R.C., la realizzazione con le risorse umane interne del software di gestione, l'acquisto dei moduli per la consegna/riconsegna dei cicli, l'acquisto dei teloni di protezione, ecc.);
- 3) Di riservarsi con successivo provvedimento l'approvazione del Progetto definitivo, del Regolamento del servizio e dell'Accordo di utilizzo delle biciclette da sottoporre all'utenza.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 81 del registro.

Punto 15: PROCEDURA APERTA n° 011/2011 – AC PER L'ACQUISIZIONE IN NOLO DI N° 8 AUTOBUS ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO NORMODOTATI E DIVERSAMENTE ABILI – ESITO GARA E DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 55 del 20/05/2011 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. L.vo 163/2006 per "**L'ACQUISIZIONE IN NOLO DI N° 8 AUTOBUS ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO NORMODOTATI E DIVERSAMENTE ABILI**", il cui bando di gara, pubblicato con le modalità fissate dalla stessa deliberazione, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 28/06/2011 alle ore 13,00;
- Con nota prot. 12107/DG del 27/06/2011 (**allegato 1**) la Segreteria comunicava che non era pervenuta alcuna offerta a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- Con nota prot. 12240/DG del 28/06/2011 (**allegato 2**) veniva nominata la Commissione di gara;
- Come risulta dal verbale di gara n. 192 del 28/06/2011 (**allegato 3**), la Commissione ha dichiarato la gara deserta.

Tanto premesso si propone:

- A di prendere atto dei contenuti del verbale di gara n. 192 del 28/06/2011 (**allegato 3**), con il quale la commissione incaricata ha dichiarato deserta la "procedura aperta n° 011/2011 – ac per l'acquisizione in nolo di n° 8 autobus

attrezzati per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo normodotati e diversamente abili";

- B di autorizzare l'espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 221, comma 1, lett. a) del D. lgs. n. 163/2006, con invito da rivolgere alle seguenti tre ditte operanti in ambito territoriale compatibile con le modalità di espletamento del servizio di scuolabus;
- Miccolis viaggi s.p.a. di Taranto;
 - Padovano autolinee di Taranto;
 - Santoro autobus di Montemesola (TA).
- C di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- D di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti alla predisposizione della lettera d'invito-capitolato nonché ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- E Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D. lgs. n. 163/2006.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto dei contenuti del verbale di gara n. 192 del 28/06/2011 **(allegato 3)**, con il quale la commissione incaricata ha dichiarato deserta la "procedura aperta n° 011/2011 – ac per l'acquisizione in nolo di n° 8 autobus attrezzati per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo normodotati e diversamente abili";
2. di autorizzare l'espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 221, comma 1, lett. a) del D. lgs. n. 163/2006, con invito da rivolgere alle seguenti tre ditte:
 - Miccolis viaggi s.p.a. di Taranto;
 - Padovano autolinee di Taranto;

- Santoro autobus di Montemesola (TA).
3. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
 4. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti alla predisposizione della lettera d'invito-capitolato nonché ad ogni adempimento connesso e conseguente.
 5. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D. lgs. n. 163/2006, nella persona dell'Ing. Giovanni Matichecchia.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 82 del registro.

Punto 16: INDIZIONE DELLA PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 221 DEL D. L.VO 163/2006 PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO DI LAVAGGIO. APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Capo Area contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

- a. Com'è oramai noto, in data 8.4.2011, al termine di un'ispezione condotta congiuntamente presso il deposito – officina e palazzina uffici di via C. Battisti, il Nucleo di Polizia Tributaria – Sezione tutela economia della Guardia di Finanza di Taranto e la ASL di Taranto – Dipartimento SPESAL hanno redatto:
 - il “Verbale di sequestro probatorio ex art. 354 C.P.P. ed affidamento in giudiziale custodia “, a cura del solo Nucleo di polizia tributaria, assunto al prot. (6622 dell'11.4.2011);
 - il “Verbale di ispezione in materia di igiene e sicurezza del lavoro” (N° 232/2011/BG), a cura del Nucleo di polizia tributaria predetto e del Dipartimento SPESAL dell'ASL di Taranto, assunto al prot. 6623 dell'11.4.2011;
- b. Con il “Verbale di sequestro probatorio ex art. 354 C.P.P. ed affidamento in giudiziale custodia “ il Nucleo di Polizia tributaria ha evidenziato, tra le altre:
 - la presenza nelle vasche dell'impianto di depurazione delle acque reflue rivenienti dalle acque meteoriche dei piazzali adibiti a parcheggio di autobus ed autovetture, non adeguati alla normativa regionale in materia di acque meteoriche (Piano Direttore), e da quelle industriali dell'officina, dell'autolavaggio, del deposito carburanti e del capannone delle verniciature;
 - la presenza di “rotture” e “fessurazioni” dei piazzali medesimi;

- il tetto del capannone dell'officina realizzato in onduline eternit "*verosimilmente contenente amianto*";
 - la pavimentazione dei luoghi di lavoro (officina) realizzata in alcuni punti con "*cemento*", modalità giudicata "*non consona*" alla destinazione dell'attività di officina;
- c. nel corso dell'ispezione tra le varie autorizzazioni che è stato chiesto di esibire va citata la cosiddetta "*Autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura*" delle acque in uscita dal ciclo di depurazione, il cui rinnovo è stato chiesto all'AQP in data 19.6.2009, con nota prot. 11717/P (**All. 1**). Detta istanza di rinnovo dell'autorizzazione è rimasta senza esito e, pertanto non è stato possibile esibire l'autorizzazione nel corso dell'ispezione e, pertanto, in data 11.4.2011, con nota prot. 6650/UT, l'azienda ne ha sollecitato il rilascio;
- d. a seguito del predetto sollecito, il data 18.4.2011 tecnici AQP, alla presenza di responsabili AMAT, hanno effettuato apposito sopralluogo presso la sede aziendale nel corso del quale hanno eseguito il prelievo delle acque immesse in pubblica fognatura e redatto il relativo "*Verbale di campionamento - scarichi in pubblica fognatura*" (**All. 2**). Nell'occasione i tecnici AQP hanno evidenziato che il rilascio della richiesta autorizzazione avrebbe comunque richiesto la realizzazione della copertura dell'impianto di lavaggio bus al fine di scongiurare il pericolo che le acque meteoriche captate dalla griglia di raccolta del predetto impianto possano essere convogliate nell'impianto di depurazione, immissione espressamente vietata dall'attuale regime normativo di gestione e controllo delle acque meteoriche;
- e. la richiesta autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dalla depurazione delle acque prodotte dall'attività di lavaggio bus è stata rilasciata dall'AQP in data 6.5.2011 ed assunta al prot. 8478 di pari data (**All. 3**), autorizzazione avente validità di 120 giorni decorrenti dalla data di rilascio, tempo concesso per la realizzazione di apposita copertura dell'impianto di lavaggio bus che, pertanto, dovrà essere realizzata entro il 3.9.2011, termine di scadenza della predetta autorizzazione;
- f. per effetto di ciò si rende necessario realizzare entro il predetto termine del 3.9.2011 la richiesta copertura, il cui importo a base d'asta è stato stimato in € 53.000,00 + IVA, oltre oneri per la sicurezza, non oggetto di ribasso, assunti pari ad € 3.000,00

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare l'indizione e successivo espletamento della procedura ristretta, ai

sensi dell'art. 221 del D. lgs. 163/2006 e del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie," per la realizzazione della copertura dell'impianto di lavaggio, da aggiudicare con il criterio dell'offerta del prezzo più basso rispetto al costo complessivo a base d'asta di € 53.000,00 + IVA, oltre oneri per la sicurezza;

b) di approvare la lettera d'invito - capitolato di gara (**All. 4**) comprensivo di progetto, relazione tecnica e prospetto offerta;

c) di rivolgere invito di partecipazione alla gara alle seguenti nove ditte:

1. FERPLAST s.r.l di Taranto;
2. GIOVE s.r.l. di Taranto;
3. I.C.M. di Taranto;
4. Manutenzioni montaggi meccanici industriali s.r.l. di Taranto;
5. Manutenzioni tecnologiche industriali sud s.r.l. di Taranto;
6. N.C.M. Nuova Canepa metalmeccanica s.r.l. di Taranto;
7. Nuova Gamma s.r.l. di Taranto;
8. Nuovo Pignone s.p.a. di Taranto;
9. De Tuglie Giovanni di Taranto.

d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.

e) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

f) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- vista la proposta formulata;
- ritenuto necessario procedere alla realizzazione delle opere di copertura dell'impianto di lavaggio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento della procedura ristretta, ai sensi dell'art. 221 del D. lgs. n. 163/2006 e del "Regolamento per gli appalti di

lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" per la realizzazione della copertura dell'impianto di lavaggio, da aggiudicare con il criterio dell'offerta del prezzo più basso rispetto al costo complessivo a base d'asta di € 53.000,00 + IVA, comprensivi degli oneri per la sicurezza quantificati in € 3.000,00;

2. di approvare la lettera d'invito - capitolato di gara (**All. 4**) comprensivo di progetto, relazione tecnica e prospetto offerta;
3. di rivolgere invito di partecipazione alla gara alle seguenti nove ditte:
 - FERPLAST s.r.l di Taranto;
 - GIOVE s.r.l. di Taranto;
 - I.C.M. di Taranto;
 - Manutenzioni montaggi meccanici industriali s.r.l. di Taranto;
 - Manutenzioni tecnologiche industriali sud s.r.l. di Taranto;
 - N.C.M. Nuova Canepa metalmeccanica s.r.l. di Taranto;
 - Nuova Gamma s.r.l. di Taranto;
 - Nuovo Pignone s.p.a. di Taranto;
 - De Tuglie Giovanni di Taranto.
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata;
5. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
6. di nominare l'Ing. Giovanni Matichecchia Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 83 del registro.

Punto 17: PROCEDURA APERTA DA INDIRE AI SENSI DELL'ART. 238 DEL D. L.VO 163/2006 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 100 DISPOSITIVI V.E.D.R. DI REGISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA MARCIA DEI BUS IN SERVIZIO DI LINEA – RIPROPOSIZIONE.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- g. con deliberazione del C.d.A. n. 25 del 15/03/2011 (**All.1**) veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. L.vo 163/2006 per la "FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 100 DISPOSITIVI V.E.D.R. DI REGISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA MARCIA DEI BUS IN SERVIZIO DI LINEA", il

cui bando di gara, pubblicato con le modalità fissate dalla stessa deliberazione, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 18/04/2011 alle ore 13,00;

- h. come risulta dal verbale di gara n. 189 del 22/04/2011 la Commissione ha dichiarato la gara deserta per mancanza di offerte pervenute e di tanto il CdA ha preso atto con deliberazione n. 56 del 20.5.2011, deliberando, nel contempo, la riproposizione della procedura concorsuale;
- i. rimangono intatte le ragioni che hanno determinato l'adozione della deliberazione n. 25/2011 in quanto detti dispositivi consentono alle aziende che gestiscono flotte di veicoli (bus, camion, ecc.) di contenere la sinistrosità legata alla circolazione dei mezzi. Infatti tali apparecchiature, montate a bordo dei veicoli, sono in grado di registrare su supporto informatico una pluralità di dati attinenti alla loro marcia ed alla loro posizione sul territorio, tali da evidenziare la condotta di guida del conducente. Possono infatti rilevare, registrare e conservare per un certo periodo, secondo le impostazioni date al sistema, episodi di improvvise accelerazioni o decelerazione del mezzo. In genere dispongono:
 - *di un canale video esterno*: è normalmente in grado di operare in condizioni di luminosità anche minima (1 lux), con adeguato campo visivo;
 - *di un canale video interno*: ha caratteristiche normalmente analoghe a quelle del canale esterno, con l'aggiunta di led ad infrarossi. Può essere disattivato;
 - *della modalità D.I.T.*: la funzione consente di memorizzare e visualizzare gli itinerari percorsi dai bus durante il servizio di linea, la registrazione in continuo, la sovrascrittura dei dati recenti su quelli remoti. Fornisce, inoltre, le coordinate GPS, data, ora e velocità del veicolo. Il periodo di registrazione può superare i 90 giorni, con funzionamento 24h/24.

Va inoltre rilevato che detti dispositivi, grazie alla mole di informazioni che sono in grado di fornire, costituiscono un importante strumento capace di tutelare la posizione dei conducenti nei casi in cui si determinano situazioni oggetto di controversia. Si rimarca, infine, che strumenti di tale natura, dal costo non particolarmente elevato, sono stati già adottati in alcune aziende operanti nel settore del tpl, traendo immediato vantaggio in termini di riduzione del livello di sinistrosità.

Tanto premesso, per le ragioni esposte si propone:

- g) di autorizzare la riproposizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. L.vo. n. 163/2006 e del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" per la "Fornitura ed installazione di n. 100 dispositivi per la registrazione e controllo della marcia dei bus", da aggiudicare con il criterio dell'offerta del prezzo più basso rispetto al costo complessivo a base d'asta di € 120.000,00 oltre IVA.
- h) di approvare l'avviso di gara (**All. 2**) da pubblicare, ai sensi dell'art. 7 del già citato Regolamento, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.;
- i) di approvare, altresì, l'allegato bando (**All. 3**), che riporta tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il successivo rapporto contrattuale;
- j) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della procedura che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà nominata.
- k) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- l) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D. L.vo n. 163/2006.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare la riproposizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006 e del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" per la "Fornitura ed installazione di n. 100 dispositivi per la registrazione e controllo della marcia dei bus", da aggiudicare con il criterio dell'offerta del prezzo più basso rispetto al costo complessivo a base d'asta di € 120.000, 00 oltre IVA.
- 2) di approvare l'avviso di gara (**allegato 2**) da pubblicare, ai sensi dell'art. 7 del già citato Regolamento, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a

diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.;

- 3) di approvare, altresì, l'allegato bando (**allegato 3**), che riporta tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il successivo rapporto contrattuale;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà nominata.
- 5) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 6) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006, nella persona dell'Ing. Giovanni Matichecchia.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 84 del registro.

Punto 18: PROCEDURA APERTA 019/2011 - AC, AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT s.p.a. - ESITO GARA E DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a) Con deliberazione del C.d.A. n. 59 del 20/05/2011 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. L.vo 163/2006 per "PER LA COPERTURA ASSICURATIVA "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT s.p.a.", il cui bando di gara, pubblicato con le modalità fissate dalla stessa deliberazione, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 04/07/2011 alle ore 13,00;
- b) Con nota prot. 12607/DG del 04/07/2011 (**allegato 1**) la Segreteria comunicava che non era pervenuta alcuna offerta a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- c) Con nota prot. 12679/DG del 05/07/2011 (**allegato 2**) veniva nominata la Commissione di gara;
- d) Come risulta dal verbale di gara n. 193 del 05/07/2011 (**allegato 3**), la Commissione ha dichiarato la gara deserta.

Tanto premesso si propone di prendere atto dei contenuti del verbale di gara n. 193 del 05/07/2011 (**allegato 3**), con il quale la commissione incaricata ha dichiarato deserta la "PROCEDURA APERTA 019/2011 - AC PER LA COPERTURA ASSICURATIVA "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT s.p.a. ".

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto dei contenuti del verbale di gara n. 193 del 05/07/2011 (**allegato 3**), con il quale la commissione incaricata ha dichiarato deserta la "PROCEDURA APERTA 019/2011 - AC PER LA COPERTURA ASSICURATIVA "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT s.p.a. ";

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 85 del registro.

Punto 19: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'ACQUISTO DI ULTERIORI 13 AUTOBUS USATI DI TIPO LUNGO DALLA CTM DI CAGLIARI. DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 54 del 10/08/2010, per le ragioni ivi indicate, veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 215 del D. L.vo 163/2006 per la fornitura di 15 autobus urbani lunghi usati, con una spesa stimata in € 450.000,00 + iva, il cui bando di gara, pubblicato con le modalità fissate dalla stessa deliberazione, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 07/10/2010;
- Come risulta dal verbale di gara n. 168 dell'08/10/10 la Commissione di gara ha dichiarato la gara deserta per mancanza di offerte;
- Al fine di migliorare la regolarità dell'esercizio ed attenuare il precoce invecchiamento del parco rotabile, elementi oggetto di valutazione in occasione dell'adozione della deliberazione n. 54/2010 già citata, con deliberazione n. 77/2010 l'azienda ha deliberato l'acquisto di n. 9 autobus Bredamenarinibus di proprietà della società ATB di Bergamo, immatricolati nel 1995, bus immessi in servizio nel mese di gennaio 2011, cui ha fatto seguito la deliberazione n. 26 del 15/03/2011, con la quale è stato stabilito l'acquisto di ulteriori 12 veicoli Bredamenarinibus M 240 LU/4P/26 immatricolati nel 1998, di proprietà della società CTM Cagliari, immessi in servizio nel corrente mese di luglio;

- Allo stato l'azienda annovera n. 130 bus disponibili per il servizio **(All. 1)**, numero che è ancora distante dai circa 160 veicoli occorrenti affinché la percorrenza media annua per veicolo venga ricondotta al valore tecnico di circa 50.000 km, parametro che, oltre a migliorare la regolarità dell'esercizio, consente di preservare lo stato del parco bus per gli esercizi prossimi, per i quali si prevedono stanziamenti di risorse finanziarie regionali in materia di investimenti sempre meno significativi (si osservi che l'ultimo stanziamento regionale in materia di investimenti finalizzati al rinnovo del parco rotabile risale al 2008 e che la Regione Puglia nel quinquennio 2006/2010 ha finanziato l'acquisto di 3,8 veicoli/anno, numero del tutto insufficiente per assicurare la regolarità dei servizi, come posto in rilievo nella relazione prot. 13720 del 19.7.2010, redatta dalla Direzione generale, oggetto di esame del CdA in occasione dell'adozione della già citata deliberazione n. 54/2010);
- Permanendo l'interesse della società a rafforzare il parco veicoli in considerazione delle ragioni espresse, si propone di ratificare la nota prot. 12696 del 5.7.2011 **(All. 2)** con la quale la società ha inoltrato alla stessa CTM di Cagliari la manifestazione d'interesse all'acquisto di ulteriori 13 autobus usati, immatricolati tra il 1998 ed il 1999, analoghi a quelli recentemente immessi in esercizio, al costo unitario di € 12.000,00 oltre IVA, in modo da elevare a 143 il numero dei veicoli disponibili per il servizio in coincidenza dell'avvio dei servizi invernali, cui si potranno aggiungere nei prossimi mesi ulteriori 3 autobus, attualmente in posizione di fermo prolungato.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse in narrativa;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di ratificare la nota prot. 12696 del 5.7.2011 **(All. 2)** con la quale la società ha inoltrato alla società CTM di Cagliari la manifestazione d'interesse all'acquisto di ulteriori 13 autobus usati, immatricolati tra il 1998 ed il 1999, analoghi a quelli recentemente immessi in esercizio;
2. di autorizzare il Presidente all'assunzione di ogni iniziativa connessa e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 86 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 17:30.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)